

**Parco regionale Adda Nord - Trezzo sull'Adda (MI)**  
**Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale**  
**6 novembre 2015 - n. X/4295**

## INDICE

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Art. 1 - Costituzione dell'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco regionale Adda Nord  
 Art. 2 - Composizione dell'Ente Parco e durata  
 Art. 3 - Sede  
 Art. 4 - Scopi  
 Art. 5 - Quote di partecipazione

TITOLO II  
ORGANI

- Art. 6 - Organi  
 Art. 7 - La Comunità del Parco: composizione  
 Art. 8 - Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco  
 Art. 9 - Convocazione della Comunità del Parco  
 Art. 10 - Il Consiglio di Gestione: composizione  
 Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Gestione  
 Art. 12 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione  
 Art. 13 - Attribuzioni del Presidente  
 Art. 14 - Il Revisore dei Conti  
 Art. 15 - Comitato Tecnico-scientifico  
 Art. 16 - Commissioni di studio  
 Art. 17 - Il Direttore  
 Art. 18 - Misura delle indennità di funzione

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE

- Art. 19 - Il Segretario  
 Art. 20 - Personale  
 Art. 21 - Contabilità  
 Art. 22 - Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione  
 Art. 23 - Partecipazione di Enti ed Associazioni  
 Art. 24 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 bis Definizione delle controversie  
 Art. 26 - Norma di rinvio

TITOLO I  
GENERALITÀ

## Art. 1

**Costituzione dell'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco regionale Adda Nord**

In attuazione della legge regionale del 4 agosto 2011, n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco regionale Adda Nord, di seguito denominato Ente Parco.

## Art. 2

**Composizione dell'Ente Parco e durata**

1. Fanno parte dell'Ente Parco le Province di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano e i Comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Busnago, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marengo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio, Villa d'Adda.

2. L'adesione di nuovi enti ed il loro recesso sono disciplinati dalla legge regionale.

3. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco anche ai fini del-

la rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

4. La durata dell'Ente Parco è a tempo indeterminato. L'Ente Parco potrà essere sciolto con legge regionale.

## Art. 3

## Sede

1. L'Ente Parco ha propria sede legale in Comune di Trezzo sull'Adda ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 16 settembre 1983, n. 80.

2. Le adunanze degli Organi di governo possono essere convocate anche presso le sedi degli enti aderenti o presso Centri Parco decentrati.

3. Con provvedimento del Consiglio di Gestione possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del Parco.

## Art. 4

## Scopi

1. L'Ente Parco ha lo scopo di gestire il Parco regionale Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana.

2. L'Ente Parco, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:

- adotta la proposta del Piano Territoriale ed il Regolamento del Parco regionale; approva i piani attuativi di settore;
- approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco;
- promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;
- promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
- attuа gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero degli impianti idraulici anche in funzione del ripristino della navigabilità;
- tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale.
- gestisce il Parco Naturale istituito con l.r. 16 dicembre 2004, n. 35;
- approva il Piano ed il Regolamento del Parco Naturale.

2 bis. L'Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, collaborazione nella realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

2 ter. L'Ente Parco può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse dei componenti la Comunità, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti urbanistici, progetti e interventi di valore ambientale e paesistico.

2 quater. Inoltre l'Ente Parco può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli Enti componenti la Comunità.

## Art. 5

**Quote di partecipazione**

1. Le Province, la Città Metropolitana di Milano ed i Comuni che compongono l'Ente Parco assumono decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote obbligatorie di partecipazione così come determinate nel presente Statuto.

2. Alle Province di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza e Città Metropolitana di Milano è riservata una complessiva quota del

## Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2015

30% da suddividere tra loro per il 50% in proporzione all'apporto contributivo di ogni provincia e della Città Metropolitana di Milano stabilito in misura fissa del 7,5% dell'ammontare complessivo e per l'altro 50% in proporzione al territorio complessivo di ogni provincia e della Città Metropolitana di Milano inserito nel Parco.

3. La restante quota del 70% spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 50% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 50% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento.

4. Le quote di partecipazione sono riportate in allegato 1 al presente Statuto del quale forma parte integrante e sostanziale.

**TITOLO II  
ORGANI****Art. 6  
Organi**

Sono Organi dell'Ente Parco:

- a) la Comunità del Parco;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

**Art. 7****La Comunità del Parco: composizione**

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco del Comune, del Sindaco della Città Metropolitana di Milano o del Presidente della Provincia o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione.

2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia.

3. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia.

4. Allorché il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana di Milano o il Presidente della Provincia/ cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componente dell'Ente Parco; il delegato del Sindaco del Comune o della Città Metropolitana di Milano o del Presidente della Provincia decade allorché cessa dalla carica il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana di Milano o il Presidente della Provincia delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere o di assessore dell'Ente che rappresenta.

5. I rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione.

6. Ai lavori della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Il regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco disciplina forme e modalità della loro partecipazione.

**Art. 8****Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco**

1. La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente Parco.

2. Competono in particolare alla stessa i seguenti atti fondamentali:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- f) l'adozione delle modifiche dello Statuto;

- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del Parco Naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- l) l'approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei Regolamenti dell'Ente;
- n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- o) la definizione della sede dell'Ente di gestione;
- p) i criteri per l'istituzione del Comitato Tecnico-scientifico e delle Commissioni di studio;
- q) la determinazione delle quote di contributo finanziario dei membri della Comunità;
- r) la nomina delle commissioni dell'Ente e l'approvazione dei loro regolamenti formulati dal Consiglio di Gestione.

3. Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.

4. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), d), f), g) del comma 2 devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli enti che compongono l'Ente Parco.

5. Il funzionamento della Comunità del Parco, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Comunità stessa.

**Art. 9****Convocazione della Comunità del Parco**

1. La Comunità è convocata dal Presidente dell'Ente che ne formula l'ordine del giorno.

2. La Comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

3. La Comunità può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del Consiglio di Gestione;

4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno dieci giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente, tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

5. La Comunità è presieduta dal Presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di tanti membri della Comunità presenti, tali da essere portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella Comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 8 o da disposizioni inderogabili di legge.

7. Le sedute della Comunità del Parco, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Direttore o dal Segretario dell'Ente, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

**Art. 10****Il Consiglio di Gestione: composizione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale.

2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. Le candidature, corredate dai curricula e dall'accettazione, devono essere presentate da almeno tre enti locali aderenti

all'Ente Parco e depositate in Segreteria almeno cinque giorni prima della elezione.

4. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente e successivamente, in separata votazione, alla elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione. Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e/o i componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati con richiesta motivata e sottoscritta da componenti la Comunità del Parco che rappresentino almeno un terzo degli enti, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La proposta è approvata con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli enti che compongono l'Ente Parco. La votazione avviene per appello nominale. Entro i successivi cinque giorni il Vice Presidente, ovvero il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca la Comunità del Parco per l'elezione dei componenti del Consiglio di Gestione, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Qualora vengano revocati sia il Presidente che il Vice Presidente, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti assume le relative funzioni fino alla elezione del nuovo Presidente.

6. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dalla vacanza.

7. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima seduta della Comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza.

#### Art. 11

##### Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno due dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, recante l'ordine del giorno e recapitate anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente dall'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente;

6. Ai membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 12

##### Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Parco e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Il Consiglio di Gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Comunità e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore, del Segretario e dei dirigenti.

3. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

- l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

- l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- l'attuazione degli indirizzi generali della Comunità, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- la nomina del Segretario dell'Ente;
- la proposta alla Comunità del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;
- l'istituzione del Comitato Tecnico-scientifico e delle Commissioni di studio;
- l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio e la nomina della difesa;
- la realizzazione degli studi dell'ambiente del Parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico.

#### Art. 13

##### Attribuzioni del Presidente

- Competono al Presidente:
  - la rappresentanza legale dell'Ente Parco;
  - la convocazione e la presidenza della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  - la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
  - il conferimento, sentito il Consiglio di Gestione, dell'incarico di Direttore;
  - ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Gestione all'interno dei suoi componenti.

#### Art. 14

##### Il Revisore dei Conti

- Il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei Conti.
- Il Revisore dei Conti è nominato dalla Comunità del Parco.
- Il Revisore dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
- Il Revisore controlla la gestione finanziaria dell'Ente, vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo e alle scritture contabili ed ai libri dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del rendiconto. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e può intervenire a quelle della Comunità.
- Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al Revisore dei Conti, in quanto compatibile, le disposizioni dettate per gli enti locali

#### Art. 15

##### Comitato Tecnico-scientifico

- Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dell'Ente, il Consiglio di Gestione può istituire un Comitato Tecnico-scientifico, composto da cinque membri.
- Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri per l'individuazione dei membri del Comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

#### Art. 16

##### Commissioni di studio

- Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ente, il Consiglio di Gestione può istituire apposite Commissioni consultive temporanee.
- Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle Commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

### **Art. 17** **Il Direttore**

1. Il Direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività dell'Ente.

2. L'incarico di Direttore è conferito, anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni.

3. L'incarico di Direttore è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

4. Il contratto di incarico del Direttore stabilisce il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti degli enti locali, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

5. Spetta al Direttore:

- a) dirigere il Parco, attuando gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, e sovrintendere alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- b) rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salvo il caso in cui sia stato nominato il Segretario, ovvero in caso di impedimento di questi;
- d) comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli Organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- e) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
- f) la proposta al Consiglio di Gestione e alla Comunità del Parco dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente;
- g) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- h) l'emanazione dei pareri di competenza dell'Ente;
- i) la direzione del personale e gli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi compreso l'esercizio del potere disciplinare;
- l) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Ente;
- m) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- n) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
- o) stipulare i contratti;
- p) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- q) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- r) la gestione del Servizio volontario di vigilanza ecologica;
- s) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell'Ente;
- t) partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- u) tutte le altre funzioni conferitegli dal Consiglio di Gestione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo Statuto agli altri Organi dell'Ente;
- v) il conferimento di incarichi di progettazione, di consulenza, di studio e di ricerca e la determinazione dei relativi compensi;
- z) il parere di regolarità tecnica e contabile, in assenza del responsabile del Servizio.

### **Art. 18** **Misura delle indennità di funzione**

1. La misura delle indennità di funzione del Presidente, dei componenti il Consiglio di Gestione e del Revisore dei Conti è determinata dalla Comunità del Parco nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

### **TITOLO III** **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 19** **Il Segretario**

1. Il Consiglio di Gestione può provvedere alla nomina, anche a tempo parziale, di un Segretario dell'Ente, con incarico a termine. L'incarico è conferito preferibilmente ad uno dei Segretari degli enti locali aderenti al Parco.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Spetta al Segretario:

- a) assistere, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- b) la redazione dei verbali della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- c) curare la conservazione e la raccolta degli atti dell'Ente e delle deliberazioni;
- d) collaborare con il Direttore all'istruttoria delle proposte di deliberazione ed alla esecuzione delle stesse oltre che alla predisposizione del bilancio di previsione ed alla formazione del rendiconto;
- e) assistere il Revisore dei Conti;
- f) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell'Ente.

#### **Art. 20** **Personale**

1. L'Ente Parco ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Gestione, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, commisurata alla capacità di spesa e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale del comparto regioni - autonomie locali.

3. Con apposito regolamento è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 21** **Contabilità**

1. Per la gestione contabile dell'Ente si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali.

2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario.

3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi della legge, stabilisce le norme relative alla tenuta della contabilità dell'ente.

#### **Art. 22** **Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione**

1. Le spese di gestione dell'Ente Parco, detratti i contributi regionali, sono a carico degli enti che costituiscono il Parco.

2. Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo. Il 30% è ripartito in modo eguale tra le Province di Bergamo, Lecco, Monza Brianza e Città Metropolitana di Milano; il restante 70% tra i Comuni, in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

3. Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio, previe opportune intese con gli enti interessati.

#### **Art. 23** **Partecipazione di Enti ed Associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.



2. Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potrà inoltre stabilire forme di collaborazione con le associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative, alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché al mantenimento delle attività agricole del Parco.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita una consulta permanente delle associazioni ambientaliste e di categoria, la cui composizione e relative modalità di funzionamento verranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalla Comunità del Parco.

#### Art. 24

##### Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

1. L'Ente Parco riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9.

2. L'Ente Parco istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

- informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
- collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

4. Spettano al Parco in particolare le seguenti funzioni:

- organizzare i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali;
  - designare un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;
  - approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla Regione;
  - assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
5. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica ha i seguenti compiti:
- convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
  - predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
  - cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
  - riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
  - comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi

della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);

- richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;
- cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- predispone programmi di rilevamento ambientale riservato alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicitata, previ accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

6. Le guardie ecologiche volontarie del Parco provvedono a visitare regolarmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei Piani di coordinamento provinciale. Le guardie ecologiche volontarie compilano un formulario per ogni visita ed un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

7. Il Direttore del Parco presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale, e alle Province e alla Città Metropolitana di Milano sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a Parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Art.25 bis

##### Definizione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più enti locali territorialmente interessati e l'Ente è deferita al Tribunale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente Parco.

##### Art. 26

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme regionali in materia di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia per gli enti di diritto pubblico.

ALLEGATO 1

TABELLA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN ENTE

ENTE	QUOTA
Airuno	0,67
Bottanuco	1,28
Brivio	2,14
Busnago	2,00
Calco	1,25
Calolziocorte	2,34
Calusco d'Adda	1,90
Canonica d'Adda	1,03
Capriate S. Gervasio	1,75
Casirate d'Adda	1,01
Cassano d'Adda	6,63
Cisano Bergamasco	2,36
Cornate d'Adda	4,46
Fara Gera d'Adda	1,88
Galbiate	1,19
Garlate	1,05

Serie Avvisi e Concorsi n. 47 - Mercoledì 18 novembre 2015

<b>ENTE</b>	<b>QUOTA</b>
Imbersago	1,09
Lecco	7,51
Maigrate	0,59
Medolago	0,73
Merate	2,08
Monte Marenzo	0,35
Olginate	1,71
Paderno d'Adda	1,08
Pescate	0,68
Pontida	0,65
Robbiate	1,33
Solza	0,40
Suisio	0,96
Trezzo sull'Adda	4,99
Truccazzano	7,34
Vaprio d'Adda	2,36
Vercurago	0,68
Verderio	1,14
Villa d'Adda	1,50
Provincia di Bergamo	6,85
Provincia di Lecco	7,28
Provincia di - Monza e Brianza	5,60
Città Metropolitana di Milano	10,26
<b>TOTALE GENERALE ENTI N. 39</b>	<b>100,00</b>